

Le parti concordano di apportare le seguenti modifiche al CCDI normativo per il triennio 2017 – 2019 sottoscritto in data 29/12/2017:

1) Introduzione del seguente comma all'articolo 9 del CCDI normativo:

"Ai fini della premialità di cui all'art. 69 del CCNL 21 maggio 2018 viene stabilito che al dipendente che consegua la valutazione più elevata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, spetta una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69, comma 2, lett. b) del predetto CCNL, pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. A parità di punteggio è preferito il dipendente che risulti avere il punteggio più alto nell'anno di valutazione precedente. In caso di ulteriore parità è preferito il dipendente con maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza".

2) Introduzione di un nuovo articolo dopo l'articolo 14 del CCDI normativo 2017 – 2019 – Indennità di servizio esterno.

"L'indennità di cui all'art. 56-quinquies del CCNL, a carico del fondo per la contrattazione decentrata e nel rispetto dei limiti ad esso connessi, viene erogata al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

La misura dell'indennità viene stabilita in € 1,00 al giorno, intendendosi che il servizio esterno, nell'arco della giornata, sia superiore almeno alla metà dell'orario di lavoro.

Il responsabile del servizio di Polizia Locale, dovrà attestare, con cadenza mensile, l'effettivo svolgimento dei servizi esterni di vigilanza da parte degli addetti.

La presente disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2019."

Le parti concordano altresì di modificare, a decorrere dall'anno 2020, l'art. 5 del contratto collettivo decentrato integrativo per la previdenza complementare della Polizia Municipale sottoscritto in data 18/12/2017 nel modo seguente:

"Per il finanziamento delle prestazioni sopra citate il Comune di Castagnaro (Vr) si impegna a versare a decorrere dal 1 gennaio 2017 annualmente al Fondo, a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, regolato dal presente accordo, le seguenti quote:

- importo fisso pari ad € 300,00 per dipendente;

- importo variabile pari al 1,6% sull'incassato relativo alle sanzioni amm.ve al C.d.S.;

- l'importo totale tra la somma della quota fissa e l'importo variabile non potrà comunque superare la somma di € 1.500,00 per ciascun dipendente, decorrenti come meglio precisato all'art. 1 (le somme potranno essere rivalutate a seguito di appositi incontri fra le parti) comprensive del contributo richiesto dall'INPDAP (INPS)....."


Si procede con la ripartizione del fondo per l'anno 2019.

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Tenuto conto che, in considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale introdotto dal legislatore per il periodo 2010-2015, l'Ente ha proceduto annualmente alla stipula del contratto decentrato economico, rinviando alla sottoscrizione del contratto nazionale di primo livello la stipula del nuovo contratto decentrato integrativo normativo;

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali;



The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures. The last signature on the right is enclosed in a circle and has the acronym 'CISLFI' written above it. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Posto in risalto che, come previsto dall'art. 8 del predetto CCNL occorre procedere alla stipula di un contratto decentrato integrativo normativo a valere per il triennio di riferimento sulle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e che la bozza del citato CDI è in fase di predisposizione;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

Ritenuto di dover procedere alla stipula di un accordo, anche per l'esercizio finanziario 2019, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, al fine di consentire una mera distribuzione delle risorse sulla base delle clausole già esigibili dei CCDI precedenti, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo integrativo di tipo normativo;

Vista la determinazione n. 383 del 26/11/2019 relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019;

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018.
2. Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del CDI di tipo normativo, che ne definirà la nuova disciplina introdotta dal nuovo CCNL.

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito risorse decentrate stabili";
B) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dal CC.NN.LL.
2. Il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2018, come certificate dal Revisore dei Contii, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.
3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2019, viene determinato attraverso la compilazione di n. 2 tabelle, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.
4. La Tabella A riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate in un importo unico per gli anni successivi.

① CCA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CISLFP
[Handwritten signature]

pan

Art. 3

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.
3. In base a quanto sopra indicato, nell'anno 2014 l'Ente aveva già apportato una riduzione al fondo che rappresenta il valore massimo applicato sulla C.D.I. per tutto il periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010.

Art. 4

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale quest'ultimo comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67,
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella C, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018	
Comma 3	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale (turnazione)	€ 4.300,00
> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016	€ 10.624,43
> 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della Legge n. 724/95	
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Advocatura ex art 27 del CCNL 14/09/2000	

lettera d) - importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 100,00
Comma 4	
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	
Comma 5	
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano degli obiettivi (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 15.024,43


PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 52.235,35
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 15.024,43
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 67.259,78

Art. 5

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75.

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
- Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011 e dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia con la delibera n. 58 del 12.07.2011 con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione.
- Si evidenzia che su tale materia, il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il comparto Funzioni Locali ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame. In particolare:
 - con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettera a) e b), non sono soggette ai limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate.
 - con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale si è precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. n. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da escludere dai limiti sul tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
- In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016 e nell'anno 2017 e 2018.
- In ossequio alla disciplina innanzi descritta, si precisa che in base a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei



 The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a signature with the initials 'MCSA' below it, followed by several other illegible signatures, and finally a circular stamp with the text 'CISL FP' and a signature inside.

Conti con il parere n. 26 del 21/10/2014 "Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni". Tale principio si applica anche in applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, innanzi richiamata negli enti privi di dirigenti, cioè in quelli in cui le posizioni organizzative sono finanziate dal bilancio.

6. Si precisa che l'importo utilizzato per il finanziamento delle posizioni organizzative per l'anno 2016 risulta determinato in € 38.625,00. _

7. Il predetto fondo, pertanto, diventa il punto di riferimento per il contenimento della spesa per gli anni successivi.

TITOLO III - UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 6

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli Istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo e come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 e come richiamato dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate alla data del 31.12.2018 - Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche, già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria, sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2018.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come stabilito dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21.05.2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2019, ammontano a complessive € 27.545,10.


2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2019 - Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

In base alle disposizioni dettate dall'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, le amministrazioni locali non potevano dar luogo a progressioni economiche orizzontali con effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 2010 per il personale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e per il personale contrattualizzato.

Il comma 256 della legge n. 190 del 23.12.2014 ha confermato il blocco delle progressioni di carriera esclusivamente per il personale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e per il personale di cui alla legge n. 27 del 19.02.1981.

Pertanto, per il personale contrattualizzato e, quindi anche per il personale degli Enti Locali, deve ritenersi abrogato il blocco delle progressioni economiche orizzontali.

Atteso che dall'anno 2010 nell'Ente non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2019 sulla base dell'accordo decentrato integrativo relativo alla disciplina dei criteri generali e requisiti di accesso sottoscritto tra le parti in data 15/12/2017 e un data 21/09/2018 e al quale si rinvia, e ai sensi del Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione dell'istituto



della progressione economica orizzontale approvato con delibera di G.C. n. 162 del 18/12/2017 e successivamente modificato con delibera di G.C. n. 128 del 06/11/2018.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Da quanto sopra enunciato e dai calcoli effettuati, le risorse complessive da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2019 sono quantificate in un importo pari ad € 4.101,11.

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito dell'espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Regolamento suddetto.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area delle posizioni organizzative - Art. 17, comma 2 - lettera c), del CCNL 01.04.1999.

In base a quanto previsto dall'art. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999, gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, con assunzione di prodotto e di risultato. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferite ai dirigenti con atto scritto e motivato esclusivamente a dipendenti di categoria "D" e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Il trattamento economico accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, nella misura prevista dall'art. 10 del succitato CCNL. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto nazionale di lavoro, compreso i compensi per il lavoro straordinario.

La contrattazione decentrata integrativa procede annualmente alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prelevando le relative risorse dal fondo delle risorse stabili, come precisato dalla dichiarazione congiunta n. 19 allegata al CCNL del 22.01.2004.

Pertanto, per l'anno 2019 le parti concordano nel destinare al fondo in esame un importo di € 38.625,00 non superiore a quello stanziato nell'anno 2018, 2017 e nell'anno 2016.

4. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2019. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art.33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Pertanto, per l'anno 2019 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, finanziate con risorse stabili, ammontano ad € 7.649,40.

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2019
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti fino al 31/12/2018	€ 27.545,10
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale da effettuare nell'anno 2019	€ 4.101,11
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€7.649,40
TOTALE	€ 39.295,61

QCFR
[Handwritten signatures and initials]

5. Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili" pari ad € 27.964,17 derivante dalla differenza tra il fondo complessivo risorse decentrate anno 2019 (€ 67.259,78) e l'utilizzo dello stesso sul fronte delle risorse stabili, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 8 del presente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI"

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera b): Incentivazione correlata alla performance individuale	€ 12.174,74
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	€ 4.300,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	
> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	€ 400,00
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€ 10.624,43
> lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54	€ 100,00
Art. 56 quinquies CCNL 21/05/2018	€ 365,00
TOTALE	€ 27.964,17

ART. 7

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"


1. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.


1. Il fondo destinato alla corresponsione degli incentivi correlati alla performance individuale per effettivi incrementi della produttività e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni ufficio di cui all'art. 68, comma 2 - lettera b) - del CCNL 21/05/2018, assume parte rilevante del fondo disponibile per il rispetto del 30%.


2. La valutazione verrà effettuata ai sensi del vigente regolamento sul sistema di valutazione della performance approvato in data 07/11/2016 con delibera n. 146/2018

CCDI

CISLFP





3. Ai fini della premialità di cui all'art. 69 del CCNL 21 maggio 2018 viene stabilito che al dipendente che consegua la valutazione più elevata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, spetta una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69, comma 2, lett. b) del predetto CCNL, pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. A parità di punteggio è preferito il dipendente che risulti avere il punteggio più alto nell'anno di valutazione precedente. In caso di ulteriore parità è preferito il dipendente con maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza.

2. Turno

L'indennità di turno è prevista per il personale della Polizia Locale. Attualmente il servizio risulta gestito in convenzione con il Comune di Legnago, Ente capofila, e il Comune di Terrazzo.

3. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, ed è determinata in una quota pari ad € 400,00 annui. Detta indennità è corrisposta in base alle deleghe per il personale dell'ufficio Stato Civile – Anagrafe- Elettorale

4. Incentivi per funzioni tecniche per lavori servizi e forniture.

Tale somma verrà corrisposta in base al Regolamento in vigore relativo alla ripartizione degli incentivi tecnici.

5. Incentivazione della produttività per il servizio di notifica.

Viene prevista la somma l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 lettera h).

6. Indennità di servizio esterno.

L'indennità di cui all'art. 56-quinquies del CCNL, a carico del fondo per la contrattazione decentrata e nel rispetto dei limiti ad esso connessi, viene erogata al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

La misura dell'indennità viene stabilita in € 1,00 al giorno, intendendosi che il servizio esterno, nell'arco della giornata, sia superiore almeno alla metà dell'orario di lavoro.

Il responsabile del servizio di Polizia Locale, dovrà attestare, con cadenza mensile, l'effettivo svolgimento dei servizi esterni di vigilanza da parte degli addetti.

La presente disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2019.

Art. 8 Altri Istituti

1. Ai sensi della delibera di G.C. n. 163 del 18/12/2017 relativa all'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per la previdenza complementare del personale della Polizia Locale, viene confermato anche per l'anno 2019 l'importo massimo attribuibile pari ad € 2.400,00.
2. L'importo previsto per il fondo lavoro straordinario per l'anno 2019 ammonta ad € 3.900,00.

Art. 9 Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2019.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla sottoscrizione del CDI parte normativa che deve recepire la nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti.
4. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. From left to right: a circular stamp with the letters 'PCSA'; a signature with the initials 'C. S. C. F. S.' above it; a large, stylized signature; a signature that appears to be 'E. C. A.'; and two more signatures on the far right.